



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) GRAPPELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA GRAPPELLI

Seduta del 02/07/2019

### FATTO

La parte ricorrente, a mezzo della documentazione allegata al ricorso, ha affermato quanto segue: in data 1/10/2018 le è stato addebitato il valore di € 4.000,00, corrispondenti al titolo cambiario risultato "insoluto", importo che successivamente le è stato riaccreditato il 23/11/2018; detto titolo, infatti, è stato smarrito dalla parte resistente in data 17/09/2018 con conseguente obbligo per la ricorrente di dover attivare la procedura di ammortamento la quale ne ha dovuto sostenere il relativo costo.

L'intermediario nelle controdeduzioni ha confermato lo smarrimento del titolo ed ha preliminarmente rilevato la qualità di non consumatore della parte ricorrente; ha quindi contestato la richiesta individuando la responsabilità nell'intermediario alfa il quale, per l'incasso, nell'elaborare la copia della cambiale ha erroneamente considerato l'effetto dello smarrimento come "insoluto" anziché come "ritardo".

Parte ricorrente chiede la condanna dell'intermediario al pagamento di € 125,00 quali spese sostenute per l'ammortamento del titolo e degli interessi maturati dal 1/10/2018 al 23/11/2018. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, l'accertamento della responsabilità concorrente dell'intermediario alfa.

### DIRITTO



Il Collegio rileva preliminarmente che è pacifico tra le Parti che il Titolo sia stato smarrito (come risulta da denuncia da entrambi depositata in atti) così come è pacifico che parte ricorrente abbia sofferto un danno nell'erronea valorizzazione del titolo come insoluto e nella conseguente necessità di attivare la procedura di ammortamento; anche se parte resistente evidenzia che il fatto sia imputabile alla colposa condotta dell'intermediario alfa (che ha richiesto il titolo per il pagamento) secondo l'orientamento dei Collegi "la banca alla quale viene consegnato un titolo di credito per l'incasso assume la veste di mandatario per l'incasso" (vedasi, ex multis, Collegio di Milano, decisioni n. 3725/2015 e 317/2015) e ne è responsabile anche sulla sua custodia.

Difatti alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio di cui all'art. 1829 cod. civ., secondo cui l'accreditamento sul conto corrente del cliente dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso deve sempre ritenersi effettuato salvo incasso (o salvo buon fine, o con riserva di verifica) (cfr. Cass Sez. I, 27 novembre 2003, n. 18118). A questo proposito, la Cassazione ha rilevato che la clausola "salvo incasso", con cui ha luogo l'accreditamento degli assegni rimessi dal correntista, fa gravare su quest'ultimo il rischio dell'insolvenza del debitore, ma non quello dello smarrimento del titolo, che grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1718, quarto comma, cod. civ., quale detentrica del titolo, in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista; la banca è quindi tenuta alla custodia anche se non abbia specificamente accettato l'incarico, essendo un operatore professionale. Ne consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che, in virtù del principio generale che impone di adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo buona fede, nel caso di smarrimento del titolo, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta" (cfr. Cass. 30 marzo 2010, n. 7737).

Alla luce di quanto precede, nel caso di specie, l'incarico assunto dalla banca per effetto del mandato all'incasso comportava l'obbligo di custodia del titolo ad essa girato, obbligo al quale l'intermediario era tenuto ad adempiere con il grado particolarmente qualificato di diligenza dell'avveduto banchiere ex art. 1176, 2° comma, cod. civ. Pertanto incombe sulla banca girataria in caso di smarrimento dell'assegno, l'onere di provare che la perdita è stata determinata da causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.), circostanza che non è avvenuta nel caso in esame.

Nella fattispecie di cui è controversia il Collegio rileva che l'intermediario resistente non nega la circostanza dello smarrimento del titolo e non prova come non sia imputabile ad esso stesso la responsabilità per il mancato rispetto del dovere di custodia a cui era obbligato e dal quale consegue il danno subito dalla ricorrente.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 22569 del 08 ottobre 2019

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA